



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI DI COMPETENZA

REP. N. 34/ADU

L'anno duemilaquindici il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO con la presente privata scrittura,
da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

COMUNE DI COPPARO: rappresentato dal **Vice Sindaco Martina Berneschi**, nata a Ferrara il 16 aprile 1989, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Roma n. 28 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 26.11.2014 (codice fiscale 00053930384);

COMUNE DI BERRA: rappresentato dal Sindaco Sig. **Erik Zaghini**, nato a Copparo (FE) il 12.04.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via 2 febbraio n. 23 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2014 (codice fiscale 00308420389);

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Elisa Trombin**, nata a Copparo (FE) l'01.08.1973, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza Unità d'Italia n. 5 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2014 (codice fiscale 00313290389);

COMUNE DI FORMIGNANA rappresentato dal Sindaco Sig. **Marco Ferrari**, nato a Formignana (FE) l'11/11/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Vittoria n. 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.11.2014 (codice fiscale 00229710389);

COMUNE DI TRESIGALLO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Dario Barbieri**, nato a Tresigallo (FE) il 21.02.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Italia n. 27, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21.11.2014 (codice fiscale 00207100389);

COMUNE DI RO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Antonio Giannini**, nato a Ferrara l'01.07.1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Libertà n. 1 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2014 (codice fiscale 00119840387);

E

L'UNIONE TERRE E FIUMI costituita con atto Rep. 66385 in data 01.12.2009 Racc. 12.025 a rogito notaio Trevisani Felice, rappresentata dal Presidente Sindaco **Sig. Nicola Rossi** nato a Copparo il 26 aprile 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via Mazzini n. 47 Copparo (FE) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 38 del 27.11.2014 (P.IVA – CF: 01801760388).

PREMESSO:

- che i Comuni di Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo fanno parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'art. 6 della Legge della regione Emilia Romagna n. 21 del 21.12.2012 ed, insieme ai Comuni di Berra e Copparo (aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti) con atto costitutivo sottoscritto in data 01/12/2009 rep. n. 66385, registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- che la stipula della presente convenzione viene posta in essere per la costituzione presso l'Unione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e per il conferimento, da parte dei Comuni, delle funzioni, compiti e attività di competenza;
- che tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre e Fiumi hanno espresso la volontà di gestire in forma unificata la Centrale Unica di Committenza, mediante conferimento all'Unione, delle relative attività e servizi, con l'approvazione delle deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte immediatamente eseguibili;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;


Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo la costituzione presso l'Unione della Centrale Unica di Committenza (CUC) ed il conferimento da parte dei Comuni delle attività e servizi di competenza.
2. La gestione unificata delle attività e servizi conferiti alla Centrale Unica di Committenza persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

1. La C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli incarichi di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo le seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:
 - procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi;
 - procedure di gare aperte e ristrette, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria da esperire con le modalità previste dal d.lgs 163/06 e s.m.i..-affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti ai sensi dell'art. 125 d. lgs n. 267/2000 secondo le disposizioni del Regolamento in economia di lavori servizi e forniture di ciascun Ente.
2. La CUC ha inoltre il compito di fornire supporto e consulenza ai Comuni ed all'Unione per le eventuali procedure di appalti ed acquisti rimasti in capo ai Comuni.



M. 2

3. Gli enti firmatari possono con apposito atto affidare alla CUC il compito di gestire tutta la procedura di acquisizione beni, servizi e lavori previa assegnazione dei fondi necessari.
4. Gli enti firmatari possono conferire alla CUC altre procedure di appalto compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio unificato.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. Fermo restando la responsabilità diretta del Responsabile Unico del Procedimento di cui al d.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. nominato da ogni singolo Comune, il Responsabile della CUC è responsabile ai sensi della legge n. 241/1990 dell'istruttoria di gara relativamente agli appalti di lavori, forniture e servizi.
2. La CUC cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - collabora con gli enti aderenti alla redazione della parte amministrativa del capitolato prestazionale ed alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto qualunque sia la forma;
 - collabora alla redazione della determina a contrarre (ex art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.);
 - concorda con gli enti aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - predispone, sottoscrive, pubblica ed approva con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - provvede al pagamento verso l'ANAC ;
 - presiede e nomina le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
 - redige e sottoscrive i verbali di gara;
 - redige e sottoscrive la determinazione di aggiudicazione provvisoria e quella definitiva per i Comuni che richiedano;
 - redige gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici, contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;
 - redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti di competenza riguardanti l'intera procedura negoziale;
 - cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - cura la trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti, collabora con il RUP degli enti nella gestione dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) nonché nella gestione del monitoraggio delle OO:PP: di cui al d. lgs n. 229/2011.
3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale ed alla determinazione di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
4. La CUC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. La CUC ha inoltre il compito di creare l'elenco ufficiale degli operatori economici che abbiano inoltrato richiesta di inserimento ad ogni singolo Comune (ex art. 45 del d.lgs 163/2006).

ART. 4 – ATTIVITA' CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEGLI ENTI ADERENTI

1. Restano in capo ai singoli enti:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 d.lgs 163/2006;
 - le attività di individuazione delle opere da realizzare;

- l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
 - l'adozione della determina a contrarre (ex art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.);
 - la determina di aggiudicazione definitiva (per i Comuni che non intendano affidare incarico alla CUC);
 - la stipula del contratto;
 - l'affidamento della direzione dei lavori e gli incarichi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo dei lavori che non siano già stati oggetto di affidamento unitamente alle prestazioni professionali per la progettazione;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori ed al collaudo delle opere eseguite.
2. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della CUC, così come definiti all'art.3.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione firmatari della presente convenzione.
2. La sede del C.U.C. è presso la sede stabilita dalla Giunta dell'Unione Terre e Fiumi con apposito atto.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

ART. 7 - PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce l'effettiva dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art 38 dello Statuto l'Unione ha una sua dotazione organica e può avvalersi del personale comandato dai Comuni.
3. In particolare, La Giunta dell'Unione, sulla base della programmazione effettuata da parte dei singoli Enti, approva annualmente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il Programma dei lavori che la Centrale Unica di Committenza dovrà attuare nell'interesse dei Comuni aderenti. Il Programma dei fabbisogni di beni e servizi ed il Programma dei lavori sono proposti alla Giunta dell'Unione dal Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza che li redige sulla base degli elenchi ricevuti dai Comuni aderenti e dall'Unione entro il 10 settembre di ciascun anno. I Programmi definiscono con chiarezza le procedure da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni e servizi omogenei ed accorpabili in un unico affidamento e l'ordine di priorità dei diversi interventi, ivi compresi gli appalti per i quali la centrale Unica di Committenza svolge il ruolo di committenza ausiliaria. Il Servizio di gestione della *Centrale Unica di Committenza*, una volta approvata la programmazione annuale delle acquisizioni da parte della Giunta dell'Unione:
 - richiede - se necessario - l'intervento degli esperti per materia, operanti presso i Comuni aderenti o presso l'Unione, a seconda dell'oggetto e della complessità della procedura di gara da realizzare;

-si coordina con il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione, individuato all'interno dei Comuni o dell'Unione, per ogni fase di propria competenza.
Inoltre i singoli Comuni trasmettono alla Centrale Unica i programmi triennali delle opere pubbliche e gli elenchi annuali per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione corrisponde alla durata dell'Unione.
2. Le funzioni gestite in forma associata hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione da della presente convenzione.
3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.
3. I contributi all'ANAC saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi all'Unione.
4. Particolari spese, servizi resi, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, saranno addebitate dall'Unione al Comune richiedente.

ART. 10 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Terre e Fiumi per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le attività ed i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi)

dandone opportuna comunicazione al Servizio unificato conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI COPPARO II VICE Sindaco

Martina Berneschi _____

COMUNE DI BERRA II Sindaco

Erik Zaghini _____

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA II Sindaco

Elisa Trombin _____

COMUNE DI TRESIGALLO II Sindaco

Dario Barbieri _____

COMUNE DI FORMIGNANA II Sindaco

Marco Ferrari _____

COMUNE DI RO II Sindaco

Antonio Giannini _____

UNIONE TERRE E FIUMI II Presidente

Nicola Rossi _____